

REGOLAMENTO (CEE) N. 13/84 DELLA COMMISSIONE

del 4 gennaio 1984

che completa il regolamento (CEE) n. 1859/82, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

grafo 4; l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafo 2,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che, nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82 della Commissione, del 12 luglio 1982⁽³⁾, relativo alla scelta delle aziende contabili ai fini della constatazione dei redditi nelle aziende agricole, la ripartizione in base alle circoscrizioni del numero di aziende contabili in Italia non è stata effettuata per l'esercizio contabile 1983; che occorre pertanto completare in tal senso detto allegato;visto il regolamento n. 79/65/CEE del Consiglio, del 15 giugno 1965, relativo all'istituzione di una rete d'informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2143/81⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, para-

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato comunitario della rete d'informazione contabile agricola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1859/82, la tabella riguardante l'Italia è completata come segue:

Numero d'ordine	Denominazione delle circoscrizioni	Numero di aziende contabili per l'esercizio contabile 1983
	ITALIA	
221	Valle d'Aosta	206
222	Piemonte	752
230	Lombardia	2 641
241	Trentino	285
242	Alto Adige	415
243	Veneto	851
244	Friuli-Venezia Giulia	428
250	Liguria	403
260	Emilia-Romagna	1 542
270	Toscana	907
281	Marche	502
282	Umbria	642
291	Lazio	620
292	Abruzzo	269
301	Molise	237
302	Campania	422
303	Calabria	471
311	Puglia	599
312	Basilicata	394
320	Sicilia	698
330	Sardegna	716
	Totale Italia	14 000

⁽¹⁾ GU n. 109 del 23. 6. 1965, pag. 1859/65.⁽²⁾ GU n. L 210 del 30. 7. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 205 del 13. 7. 1982, pag. 5.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dall'esercizio contabile 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 gennaio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione
